

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 17

Adunanza 29 aprile 2014

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LUSERNETTA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. – (D.C.C. N. 21 DEL 31/05/2012) – PARERE DEFINITIVO DELLA PROVINCIA.

Protocollo: 306 – 13286/2014

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE e IDA VANA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che il Comune di Lusernetta ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 31/05/2012 il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

considerato che la Variante parziale sopra richiamata è stata adottata al fine di:

1. prevedere una nuova area attrezzata "*F4 - Area con destinazione d'uso di progetto ed attrezzature di interesse generale e vario*", contigua al tratto di Strada Provinciale SP 156 "*Variante delle Cave*", con ingresso e uscita destrorsi;
2. eliminare la rotatoria prevista sulla Strada Provinciale in prossimità dell'area a Servizi della zona "*D1 - Area con destinazione d'uso di progetto Industriale*";
3. eliminare il tratto di strada di collegamento tra la rotatoria e la zona "*C6 - Completamento con obbligo di estensione dello strumento urbanistico esecutivo all'intera area*";
4. ridefinire l'organizzazione dei lotti fondiari della zona omogenea "*C4 - completamento, regime convenzionato art. 49 LR 56/77 e s.m.i.*", senza apprezzabili variazioni della capacità edificatoria complessiva;

5. localizzare diversamente alcune aree per Servizi residenziali (parco, gioco, sport e parcheggi pubblici), nuovamente distribuite in relazione alle caratteristiche del nuovo impianto urbanistico;
6. escludere dal nuovo perimetro della superficie territoriale della zona “C4 – *completamento, regime convenzionato art. 49 LR 56/77 e s.m.i.*” un lotto fondiario già edificato e la sua annessione alla zona omogenea residenziale di completamento “C1a - *Completamento*”;
7. localizzare diversamente delle aree per Servizi industriali pertinenti alla zona omogenea “D1 – *Area con destinazione d’uso di progetto Industriale*” distribuite in relazione all’inserimento di un nuovo tratto di viabilità comunale ed alla diversa estensione della superficie coperta del fabbricato industriale;
8. localizzare (per dichiarate necessità) di un’area ad verde privato con annessione al tessuto residenziale consolidato della zona omogenea “C1a – *Completamento*” e confinante con l’area attrezzata a Servizi;

rilevato che la Provincia con deliberazione della G.P. n. 643-29905-2012 del 24/07/2012 ha espresso parere di incompatibilità rispetto al PTC2 sulla Variante parziale in oggetto in quanto rilevava che:

- modifica 1: unicamente per una porzione dell’area, alcune modifiche all’uso dei suoli risultano incompatibili con la “*Prescrizione che esige attuazione*” contenuta nell’art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2 in quanto carenti di previsione di compensazione ed invarianza idraulica, da eseguirsi nella forma individuata dalla “*Prescrizione immediatamente vincolante e cogente*” contenuta nell’art. 26 comma 5 delle N.d.A. del PTC2;

atteso che il Comune, con deliberazione di C.C. n. 2 del 24/02/2014 ha proceduto ri-adoptando la Variante, approvando “*gli elaborati progettuali...che hanno recepito le osservazioni pronunciate dalla provincia di Torino...*”;

visto che la D.C.C. n. 2 del 24/02/2014 del Comune di Lusernetta sopracitata relaziona di una “*Comunicazione del Corpo forestale dello Stato di Torre Pellice che indica le essenze arboree da impiantare sul versante adiacente la nuova area peso e nella fattispecie in: betulle, frassini e aceri*”;

tenuto conto che la recente infrastruttura provinciale denominata “*Strada delle Cave*”, di collegamento tra i Comuni di Campiglione Fenile e Luserna San Giovanni attraverso i Comuni di Bibiana e Lusernetta, ha consentito di decongestionare le strade provinciali 162 di Rorà e 161 della Valpellice liberandole dal traffico di camion e autoarticolati che trasportano le pietre di Luserna ed ha – ragionevolmente - ha ridefinito i margini degli ambiti ambientali ivi presenti;

vista l’ “*Autorizzazione per la realizzazione di area attrezzata per pesatura mezzi*” rilasciata dalla Provincia di Torino - Servizio Esercizio Viabilità, in data 10/10/2012 prot. 786300, alla quale si rimanda nella sua interezza, condizioni comprese;

visto quanto dichiarato dal Segretario Comunale del Comune di Lusernetta, dott. Nicola Aloisio, in data 17/04/2014, ove si precisa che la trasmissione della delibera di ri-adozione

variante ex art. 17 è da intendersi come richiesta del “*definitivo parere favorevole*” della Provincia ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

dato atto che la Provincia, ai sensi del citato settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., deve esprimere un “*definitivo parere favorevole*”, al fine di consentire al Comune l’approvazione del progetto definitivo della Variante parziale al P.R.G.I.;

richiamato il comma 3 dell’art. 89 "Disposizioni transitorie" della L.R. n. 3/2013, ai sensi del quale “*I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli ...17....della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.....E’ fatta salva la facoltà del Comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli...17... della L.R. 56/1977, come sostituiti dalla presente Legge*”;

tenuto conto che ricade sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

- 1. di esprimere**, per le motivazioni riportate in premessa, **parere definitivo favorevole** ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., sulla Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Lusernetta, adottato con deliberazione del C.C. n. 21 del 31/05/2012 ed integrato con D.C.C. n. 2 del 24/02/2014, richiamando nel contempo il Comune all’ottemperanza anche delle osservazioni già espresse punti a.1), a.2) e a.4) della Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica prot. 46/30263/2012 del 24/07/2012;
- 2. di trasmettere** al Comune di Lusernetta la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta